



ORDINANZA

N. 000011 del 24/07/2025

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente per la prevenzione incendi e caduta alberi lungo le linee ferroviarie

La Sindaca

PREMESSO CHE

- la sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria è minacciata, specialmente nel periodo estivo, dalla presenza incontrollata di vegetazione, ramaglie, materiale secco o combustibile nei terreni privati adiacenti alla sede ferroviaria;
- tale situazione costituisce un grave pericolo per la pubblica incolumità, l'interruzione di pubblico servizio e il possibile propagarsi di incendi;

VISTA

- la richiesta trasmessa da **Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.** (prot. 6528 del 18/06/2025), che sollecita l'adozione urgente di misure per prevenire incendi in prossimità delle infrastrutture ferroviarie;

VISTI

- gli articoli 38, 52, 55, 56 e 63 del **D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753** in materia di distanze di sicurezza e prevenzione incendi;
- l'art. 54, comma 4, del **D.Lgs. 267/2000**, che attribuisce al Sindaco poteri di ordinanza in materia di sicurezza pubblica;
- l'art. 50 del medesimo decreto, per quanto attiene la tutela della salute e dell'ambiente;

RITENUTO

- necessario e urgente imporre ai soggetti interessati le misure idonee alla rimozione di situazioni di pericolo, a tutela della pubblica sicurezza, prevenzione incendi e regolarità dell'esercizio ferroviario;

ORDINA

1. Obblighi per i proprietari e detentori di terreni confinanti con la ferrovia

Entro **30 giorni dalla pubblicazione** della presente ordinanza, **tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo** di terreni coltivati, incolti o a pascolo confinanti con la linea ferroviaria sono obbligati a:

I. Rispettare le distanze minime di sicurezza previste dal D.P.R. 753/1980, in particolare:

- a. mantenere **almeno 6 metri** di distanza tra alberi, piante o siepi e la più vicina rotaia;
- b. garantire che alberi di altezza superiore a 4 metri siano piantati ad una distanza pari all'altezza stessa **umentata di 2 metri**, calcolata dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato;



II. Pulizia e prevenzione incendi:

- a. mantenere **sgombre da materiali combustibili** (es. balle di fieno, erbe secche, sterpaglie, ramaglie, foglie secche, ecc.) le fasce di terreno fino a 20 metri dal confine ferroviario;
- b. per i fondi coltivati, **creare e mantenere una striscia arata larga almeno 5 metri**, priva di seccume vegetale, lungo il margine confinante con la ferrovia.

2. Responsabilità

I soggetti inadempienti saranno **responsabili civilmente e penalmente** per eventuali danni a cose o persone derivanti da violazione della presente ordinanza.

3. Sanzioni

L'inosservanza della presente ordinanza comporta:

- applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. **7-bis del D.Lgs. 267/2000** (da € 25,00 a € 500,00);
- applicazione dell'art. **650 del Codice Penale** in caso di pericolo concreto o violazioni ripetute;
- esecuzione d'ufficio degli interventi con **addebitamento delle spese** a carico dei soggetti inadempienti.

4. Durata ed efficacia

La presente ordinanza ha efficacia **immediata dalla pubblicazione all'Albo Pretorio** e rimane valida fino al **31 ottobre 2025**, salvo proroghe in caso di condizioni di rischio persistenti.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza:

- all'Albo Pretorio online del Comune;
- sul sito istituzionale dell'Ente;
- mediante comunicazione a:
 - **Prefettura di Modena**;
 - **Comando Provinciale Vigili del Fuoco**;
 - **Forze di Polizia** per i controlli;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- al T.A.R. competente entro 60 giorni;
- in alternativa, **ricorso straordinario al Presidente della Repubblica** entro 120 giorni.

È fatto **obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare** la presente ordinanza.

La Sindaca
TEBASTI DANIELA

*Documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs. n.82/2005*